

Causa C-8/24**Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

9 gennaio 2024

Giudice del rinvio:

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske (Croazia)

Data della domanda di pronuncia pregiudiziale:

4 ottobre 2023

Appellante:

D. d.o.o.

Resistente:

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu (Croazia)

(omissis)

Il Visoki kazneni sud Republike Hrvatske (Corte d'appello penale della Repubblica di Croazia) (omissis), statuendo sugli appelli della Procura e della società D. d.o.o., con sede in Z., avverso la sentenza dello Županijski sud u Zagrebu (Tribunale distrettuale di Zagabria) del 25 novembre 2022, (omissis), in forza delle disposizioni dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: «TFUE»), presenta una

**DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI
GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
(versione anonimizzata)**

I. Dati relativi al giudice del rinvio:

Giudice del rinvio: Visoki kazneni sud Republike Hrvatske (Corte d'appello penale della Repubblica di Croazia) (...)

(omissis)

II. Parti del procedimento principale:

1. Società D. d.o.o., con sede nella Repubblica di Croazia, in Z. (omissis)

(omissis)

2. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu, (Procura distrettuale di Zagabria), autorità competente a chiedere la registrazione e la convalida del provvedimento di confisca emesso dall'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor; Slovenia).

(omissis)

III. Procedimento principale e fatti rilevanti

a) Sintesi del procedimento principale

- 1 Il Visoki kazneni sud Republike Hrvatske (Corte d'appello penale della Repubblica di Croazia) statuisce sugli appelli della Procura e della società D. d.o.o. avverso la sentenza dello Županijski sud u Zagrebu (Tribunale distrettuale di Zagabria) ¹ che ha confermato il provvedimento di confisca oggetto della sentenza dell'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor; Repubblica di Slovenia) ². Il provvedimento di confisca riguarda le azioni della L. Z. d.d., nei confronti delle quali vigono misure cautelari a garanzia della confisca dei proventi da reato.
- 2 Infatti, l'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor, Slovenia), ha notificato alla Procura distrettuale di Zagabria un provvedimento di confisca (in prosieguo: il «provvedimento») ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 1); (in prosieguo: il «regolamento 2018/1805»), unitamente alla traduzione dell'introduzione, del dispositivo e di parte della motivazione della sentenza di primo grado contenente la decisione di confisca, nonché alla traduzione dell'introduzione e del dispositivo della sentenza di secondo grado, che respinge l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado, per cui il provvedimento di confisca ha acquisito carattere definitivo ³. Di

¹ Sentenza dello Županijski sud u Zagrebu (Tribunale distrettuale di Zagabria) del 25 novembre 2022. (omissis)

² Sentenza dell'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor; Repubblica di Slovenia) del 27 maggio 2020. (omissis) confermata dalla sentenza del Višje sodišče (Corte suprema) della Repubblica di Slovenia del 24 novembre 2021. (omissis)

³ La Repubblica di Croazia, in conformità all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento 2018/1805, ha effettuato una dichiarazione secondo cui, quando le è trasmesso un certificato di confisca ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento di confisca, l'autorità

conseguenza, la Procura distrettuale di Zagabria ha proposto allo Županiski sud u Zagrebu (Tribunale distrettuale di Zagabria) di riconoscere e di eseguire il provvedimento di confisca.

- 3 Nel procedimento di appello il giudice del rinvio ha espresso dubbi riguardo al fatto che il bene oggetto del provvedimento di confisca rientri nell'ambito di applicazione del regolamento 2018/1805, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, punto 3, del regolamento 2018/1805 stesso, e a tale proposito, richiama i diritti dei soggetti colpiti dal provvedimento, nel contesto del rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») la cui violazione può, in situazioni eccezionali, costituire un motivo di non riconoscimento e di non esecuzione di un provvedimento di confisca, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2018/1805, come sarà dettagliatamente chiarito nel prosieguo.

b) Fatti del procedimento principale

Dati risultanti dal certificato di confisca:

- 4 Dal certificato di confisca risulta che l'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha emesso un provvedimento di confisca ⁴ con il quale ha disposto che alla società commerciale D. d.o.o., con sede in Z., fossero confiscate le azioni della L.Z. d.d., ossia 31.669 azioni registrate presso un conto della fiduciaria H.V. d.d. e 25.250 azioni registrate presso il conto della fiduciaria P.B. d.d. (vale a dire complessivamente 56.919 azioni di L.Z. d.d.).
- 5 Nel certificato di confisca l'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha designato le azioni della L.Z. d.d. come proventi da reato (...) ai sensi dell'articolo 2, punto 3, lettera a) del regolamento 2018/1805, e passibili di confisca (...) in assenza di una condanna definitiva (...) in seguito a un procedimento per un reato, a norma dell'articolo 2, punto 3, lettera d) di detto regolamento.
- 6 L'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha indicato, nella sezione F del certificato stesso, che il provvedimento di confisca era stato emesso con riferimento al reato di pregiudizio ai creditori ⁵ e al reato di riciclaggio di

di emissione deve trasmettere, unitamente al certificato di confisca, il provvedimento di confisca originale o una sua copia autenticata.

⁴ Provvedimento dell'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) (omissis) del 27 maggio 2020, divenuto definitivo il 22 dicembre 2021.

⁵ Reato consistente nell'arrecare pregiudizio ai creditori, ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 2, del Kazenski Zakonik (codice penale sloveno; in prosieguo: il «KZ-1»).

denaro ⁶, laddove quest'ultimo reato compare nell'elenco di cui all'articolo 3, punto 1, del regolamento 2018/1805 (riciclaggio di proventi da reato).

6.1 In tal senso, l'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) rileva che il procedimento istruttorio ha dimostrato che sussistevano tutti gli estremi per il configurarsi del reato di pregiudizio ai creditori, poiché, nel giugno 2013, il sig. J.T., in qualità di dirigente formale della società insolvente I.J.S. d.d., e secondo le istruzioni del sig. D.R., il sig. T.V., in qualità di dirigente della società V. K. d.o.o. e il sig. D.K., in qualità di amministratore della società M. d.o.o., hanno stipulato atti giuridici volti a frodare e recare pregiudizio ai creditori della società I.J.S. d.d. Ai fini del presente procedimento rileva il fatto che l'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha dichiarato che in questo modo la società V.K. d.o.o. ha acquisito i crediti della società I.J.S., nonché 56.919 azioni della L.Z., che garantivano uno dei crediti e che, fino alla ricapitalizzazione avvenuta nel 2018, rappresentavano il 53,57% della partecipazione al capitale, e ciò senza un effettivo pagamento, bensì solo mediante l'assunzione di obblighi di pagamento sulla base dei contratti stipulati. In tal modo, ai creditori della società I.J.S., ossia alle società [Z.E.H] e Z.D.H. d.d., è stato arrecato un grave pregiudizio.

6.2 L'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) afferma che in seguito vi è stata un'ulteriore cessione delle azioni della L.Z. d.d., in modo tale da occultarne l'origine. Così, nel luglio 2013, il sig. J.T., quale dirigente della società I.J.S., secondo le istruzioni del sig. D. R., e il sig. D. R., in qualità di dirigente della società D., hanno stipulato un contratto con il quale la società I.J.S. ha ceduto alla società D. un credito nei confronti della società V. K. Nello stesso giorno, il sig. D.R., quale dirigente della società D., e il sig. T.V., quale dirigente della società V.K., hanno stipulato un contratto di vendita di azioni con il quale V.K. ha venduto 56.919 azioni di L.Z. d.d. alla società D., che ha ottemperato al proprio obbligo di pagare il prezzo di acquisto accollandosi il debito di V.K. nei confronti della società I.J.S.

6.3 L'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha dichiarato che le azioni di L.Z., di cui trattasi, erano state salvaguardate tramite misure cautelari, ma che nel breve intervallo (16 settembre – 20 ottobre 2014) in cui le azioni non erano ancora salvaguardate, segnatamente il 13 ottobre 2014, esse sono state trasferite su conti fiduciari che non consentono l'identificazione dei reali proprietari.

6.4 L'[Okrožno] sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha affermato che tutte le persone implicate, ad eccezione del sig. J.T., che era solo un dirigente fittizio, erano consapevoli delle loro azioni e dell'illegalità delle stesse, e che le hanno commesse volontariamente, e che i reati risultano provati sotto il profilo tanto oggettivo quanto soggettivo.

⁶ Reato di riciclaggio di denaro di cui all'articolo 245, paragrafo 3, in combinato disposto con il paragrafo 1, del KZ-1.

6.5 Detto giudice ha inoltre indicato che la confisca dei proventi è stata disposta sulla base di una proposta motivata del pubblico ministero, formulata nella requisitoria finale sulla base di un solido procedimento istruttorio.

7 L'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha precisato, nella sezione H del certificato, che il rappresentante della società D., sig. Z.Z., aveva partecipato personalmente al processo.

7.1 Tale giudice ha inoltre precisato di aver sentito il sig. Z.Z. all'udienza principale e di averlo informato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 500 dello Zakon o kazenskem postopku; (codice di procedura penale sloveno; «ZKP») che poteva pronunciarsi sull'eventuale confisca dei proventi all'altro destinatario, ossia alla società D. d.o.o., e che, con riferimento alla identificazione dei proventi, aveva il diritto di produrre prove e, previa autorizzazione del presidente della sezione, di porre domande. Ha inoltre affermato di averlo avvisato della possibilità di confisca dei proventi, vale a dire delle 56.919 azioni della L. Z.

7.2 L'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) afferma che il sig. Z.Z. ha dichiarato di essere a conoscenza delle misure cautelari di salvaguardia, che le considerava infondate e che per questo motivo aveva già presentato ricorso mediante il suo avvocato presso lo Županiski sud u Zagrebu (Tribunale distrettuale di Zagabria), ma senza successo. Egli ha altresì dichiarato che, in caso di confisca delle azioni, avrebbe presentato ricorso.

7.3 Il giudice stesso ha poi precisato che un estratto della sentenza del 27 maggio 2020, contenente il provvedimento di confisca (introduzione, dispositivo e parte della motivazione relativa alla confisca dei proventi nonché indicazione dei mezzi di impugnazione) era stato notificato con traduzione in lingua croata alla società D. d.o.o., la quale aveva ricevuto la sentenza il 13 ottobre 2020, ma non aveva interposto appello contro quest'ultima.

7.4 La sentenza dell'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) è divenuta definitiva il 22 dicembre 2021, dopo essere stata confermata con sentenza del Višje sodišče (Corte suprema). La sentenza del Višje sodišče (Corte suprema) è stata notificata alla società D. il 12 gennaio 2022. Il certificato è stato emesso il 17 febbraio 2022.

Dati risultanti dagli estratti notificati della sentenza dell'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor)

8 Dalla sentenza dell'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) risulta che la sezione di quel tribunale ha condotto un procedimento penale a carico degli imputati, sig. Lj. P., sig. F. J., sig.ra M. V. S. e sig. S. Z., sulla base dell'atto di imputazione della Procura specializzata della Repubblica di Slovenia del 29 maggio 2017, integrato il 23 ottobre 2017 e modificato il 21 aprile 2020, per il reato di abuso di funzione o di potere, di cui all'articolo 244, comma 2, in

combinato disposto con il comma 1 e con l'articolo 25 del kazenski zakonik (codice penale sloveno).

- 9 Al termine dell'udienza principale tenutasi il 22 maggio 2020, l'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha emesso, il 27 maggio 2020, in presenza degli imputati summenzionati e dei loro difensori nonché del pubblico ministero, una sentenza di assoluzione degli imputati stessi.

9.1 Così, secondo il dispositivo della sentenza, gli imputati sono stati assolti dall'accusa di aver abusato delle loro funzioni e dei loro poteri, dall'11 al 25 luglio 2007, nell'esercizio degli affari, in correttezza, al fine di conferire un notevole vantaggio patrimoniale alla società I.J.S. d.d.

9.1.1. Secondo l'accusa, la società Z.D.H., rappresentata dal presidente del consiglio d'amministrazione, sig. F. J., ha stipulato un contratto di mutuo con una banca, a garanzia del quale la società Z.E.H., rappresentata dal presidente del consiglio d'amministrazione sig. S.Z., ha costituito in pegno le azioni delle società H., C.C., e B. [Banca] ha poi trasferito i fondi alla società Z.D.H., la quale, nel frattempo, mediante il membro del consiglio di amministrazione sig. Lj. P., ha concluso un contratto di mutuo per lo stesso importo con la società Z.E.H. e la società Z.E.H., rappresentata dalla sig.ra. M.V.S. ha stipulato un contratto di mutuo di importo approssimativamente analogo con la società I.J.S., rappresentata dal dirigente formale sig. D.Š. A garanzia di quest'ultimo mutuo, la società I.J.S., sebbene sovraindebitata, ha emesso due cambiali in bianco e un ulteriore titolo cambiario. In tal modo gli imputati hanno pregiudicato il patrimonio della società Z.E.H., la quale è rimasta senza i titoli costituiti in pegno e, nonostante la vendita dei titoli costituiti in pegno, è rimasta debitrice nei confronti della banca creditrice, ed essi hanno contemporaneamente apportato alla società I.J.S. d.d. un rilevante vantaggio patrimoniale.

9.2 Il dispositivo della sentenza dell'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) contiene altresì la decisione di procedere, sulla base dell'articolo 498a, paragrafo 1, punto 1, dello Zakon o kazenskem postopku (codice di procedura penale (ZKP) alla confisca, a carico della società D. d.o.o., con sede in Z., di 56.919 azioni complessive della L.Z. d.d. in favore di R.S. (Repubblica di Slovenia), laddove le modalità di esecuzione della confisca saranno decise nello Stato di esecuzione.

- 10 Nella motivazione di tale sentenza si precisa che la decisione di confisca delle azioni si basa sull'esito del procedimento istruttorio, da cui è emerso che il sig. J.T., in qualità di dirigente formale della società insolvente I.J.S. d.d., e secondo le istruzioni del sig. D. R., il sig. T.V. in qualità di dirigente della società K. d.o.o. e il sig. D.K., in qualità di dirigente della società M. d.o.o., nel 2013, avevano commesso il reato di pregiudizio ai creditori o di riciclaggio di denaro (come descritto supra, al punto 6 della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, nelle sue varie sottonumerazioni).

10.1 Il 27 gennaio 2020 la Sezione dell'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha ascoltato il rappresentante della società D. d.o.o., sig. Z.Z., il quale, in detta occasione, ha ricevuto indicazioni e ha formulato osservazioni come indicato ai punti 7.1 e 7.2 della presente domanda.

10.2 Risulta inoltre da tale sentenza che, il 22 maggio 2020, l'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha tenuto un'udienza pubblica alla presenza del pubblico ministero, dei quattro imputati e dei loro difensori e che il pubblico ministero, nella requisitoria finale, ha chiesto la confisca dei proventi della società D.

10.3 La motivazione della sentenza indica inoltre che il reato di pregiudizio ai creditori è stato oggetto di un procedimento penale preliminare (nell'ambito del quale sono state effettuate perquisizioni domiciliari ed è stata disposta una misura cautelare conservativa ai fini della domanda di confisca dei proventi), cosicché il fascicolo giudiziario (omissis) riguardava anche tale reato, che però non è stato successivamente oggetto d'imputazione.

10.4 Dalla motivazione risulta inoltre che il sig. J.T. è nel frattempo deceduto, e che il sig. D. R. è stato sentito in veste di testimone nel procedimento di cui trattasi.

10.5 La motivazione indica inoltre che la decisione di confisca delle azioni è stata adottata al termine del procedimento conclusosi con la sentenza di assoluzione, e non nell'ambito di un procedimento specifico, che si svolge in camera di consiglio dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ma che la società D., in quanto beneficiaria di proventi illecitamente ottenuti, non ne è stata lesa. Ciò in quanto il diritto d'appello è garantito dalla sentenza, il termine per proporre appello è più lungo rispetto a quello per la decisione, spetta allo stesso organo giurisdizionale statuire sull'appello, mentre la camera di consiglio e il giudice istruttore non potrebbero raccogliere e esaminare elementi di prova ulteriori rispetto al giudice di primo grado.

- 11 A questo tribunale è stata inoltre trasmessa l'introduzione e il dispositivo della sentenza del Višje sodišče (Corte suprema), da cui risulta chiaramente che una sezione di detta Corte ha respinto il ricorso della Procura e ha confermato la sentenza di primo grado dell'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) all'udienza del 24 novembre 2021, alla presenza di tutti gli imputati e dei loro avvocati difensori, nonché del pubblico ministero.

Argomenti delle parti

a) Censure formulate dalla società appellante, D.o.o.

- 12 La società D. lamenta in sede di appello che l'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha erroneamente affermato che la persona

responsabile della società, sig. Z.Z. era comparso personalmente al processo conclusosi con sentenza definitiva (sezione H del certificato).

12.1 Essa afferma che la persona responsabile della società D. ha partecipato all'udienza in qualità di testimone.

12.2 Essa rileva che l'udienza cui ha partecipato il sig. [Z.Z.] non ha condotto al provvedimento di confisca, in quanto il pubblico ministero ha presentato l'istanza di confisca dei proventi solo successivamente, nell'ambito della sua requisitoria finale.

12.3 Essa sottolinea che il procedimento relativo alle misure cautelari conservative, in cui la società D. ha interposto appello dinanzi allo Županiski sud u Zagrebu (Tribunale distrettuale di Zagabria), è un procedimento separato e distinto da quello nel corso del quale l'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha emanato una sentenza di assoluzione e un provvedimento di confisca.

13 Essa contesta che il procedimento sfociato nell'adozione del provvedimento di confisca sia un procedimento che consenta di riconoscere ed eseguire il provvedimento di confisca, in conformità al regolamento 2018/1805, e afferma che i diritti e le libertà sanciti dalla Carta sono stati manifestamente violati.

13.1 Essa rileva che il procedimento penale aveva ad oggetto un'accusa per abuso di funzione e di potere commesso nel 2007, mentre il provvedimento di confisca si basa sugli accertamenti fattuali contenuti nella motivazione della sentenza con riferimento ad altri reati, commessi da altre persone e in un altro periodo di tempo. Tali persone non hanno partecipato al procedimento. In questo contesto essa fa riferimento alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2022, riguardante il recupero e la confisca dei beni (COM(2022)0245), secondo cui la confisca di beni nei confronti di terzi non basata sulla condanna può essere presa in considerazione nei casi in cui un procedimento penale sia stato avviato ma non sia stato possibile farlo proseguire a causa di malattia, fuga, decesso, immunità o amnistia dell'indagato o imputato o della prescrizione dei termini per l'esercizio dell'azione penale, ma non invece in caso di sentenza di assoluzione.

13.2 Essa afferma di non aver avuto la possibilità effettiva di partecipare al procedimento, in quanto la persona responsabile della società è stata convocata una volta all'udienza in qualità di testimone, in quanto la sentenza dell'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) non è stata tradotta in lingua croata nella sua interezza ma solo per estratti, il che violerebbe il diritto alla lingua e, di conseguenza, il diritto alla difesa, all'accesso a un giudice e ad un ricorso effettivo. Essa nega inoltre di aver ricevuto la notifica degli estratti della sentenza, come riportato nel certificato, in data 13 ottobre 2020, proponendo perizia grafologica, sostenendo di aver ricevuto la sentenza solo su sua richiesta, nel febbraio 2022, cioè dopo il rilascio del certificato.

b) Osservazioni del pubblico ministero:

- 14 Il pubblico ministero afferma che l'essenza di questa procedura attiene al fatto che gli imputati sono stati assolti dall'accusa di abuso di funzione e di potere per aver consentito l'acquisizione di vantaggi patrimoniali illeciti con l'acquisto di azioni della L.Z., e che vi è stato poi un trasferimento a titolo gratuito di tutte le azioni alla società D. nei confronti della quale è stato emesso un provvedimento di confisca.

14.1 Secondo il pubblico ministero, nel procedimento non vi è stata alcuna violazione dei presupposti processuali a danno della società D., poiché la persona responsabile è stata informata del diritto di presentare prove e porre domande ed era informata della possibilità di confisca delle azioni, ma non ha interposto appello avverso gli estratti della sentenza pronunciata. Per quanto riguarda la procedura di confisca stessa, esso afferma che si è svolta ai sensi del codice sloveno di procedura penale e che, in conformità al considerando 13 del regolamento 2018/1805, l'assenza di un istituto giuridico equivalente nella Repubblica di Croazia non è rilevante per decidere sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca ai sensi del regolamento 2018/1805.

14.2 Gli unici motivi d'appello sollevati dallo Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu (Procura distrettuale di Zagabria) riguardano le modalità di esecuzione del provvedimento di confisca e non sono pertinenti ai fini del contenuto della presente domanda di rinvio pregiudiziale.

IV. Contenuto della normativa nazionale applicabile alla controversia

- 15 Nel caso di specie, il regolamento 2018/1805 è direttamente applicabile (articolo 288, paragrafo 2, TFUE).

A) Diritto della Repubblica di Croazia

- 16 Nel procedimento di appello, ai sensi dell'articolo 480, paragrafo 1, dello Zakon o kaznenom postupku (codice di procedura penale) («Narodne novine», nn. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12-Decisione della Corte costituzionale, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 e 80/22; in prosieguo: lo «ZKP/08»):

«Il giudice di secondo grado può, in seduta collegiale o a seguito di udienza, respingere l'appello in quanto tardivo o inammissibile, ovvero respingere l'appello in quanto infondato e confermare la sentenza di primo grado, oppure annullare tale sentenza e rimettere la causa al giudice di primo grado per riesame, o riformare la sentenza di primo grado».

B) Diritto della Repubblica di Slovenia

17 Articolo 498 dello Zakon o kazenskem postopku Republike Slovenije (codice di procedura penale della Repubblica di Slovenia)

«I) Oltre che nei casi in cui il procedimento penale si concluda con una sentenza con la quale l'imputato è stato dichiarato colpevole, il denaro o i beni di origine illecita di cui all'articolo 245 del codice penale, e il denaro illecitamente [dato o ricevuto] a fini di corruzione, di cui agli articoli 151, 157, 241, 242, 261, 262, 263 e 264 del codice penale sono confiscati anche:

1) Qualora sia provata la configurazione degli estremi del reato di cui all'articolo 245 del codice penale, da cui risulti che il denaro o i beni di cui a tale articolo provengono da reati. (...)

3) In proposito la sezione giudicante emette apposita decisione (articolo 25, comma 6) su proposta motivata del pubblico ministero; prima il giudice istruttore deve, su richiesta della sezione, raccogliere dati e ricercare tutte le circostanze rilevanti per accertare l'origine illecita del denaro o dei beni, ovvero del denaro illecitamente dato o ricevuto a fini di corruzione.

4) Una copia autentica della decisione di cui al paragrafo precedente sarà consegnata al proprietario del denaro o dei beni confiscati, se la sua identità è nota. (...)

5) Il proprietario del denaro o dei beni confiscati ha il diritto di impugnare la decisione di cui al paragrafo 2 del presente articolo se ritiene che la confisca sia giuridicamente infondata».

V. Disposizioni del diritto dell'Unione europea di cui si chiede l'interpretazione:

18 *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*

Articolo 47 - Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. (...)

19 *Regolamento 2018/1805:*

Articolo 1– Oggetto

1 Il presente regolamento stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale.

2 Il presente regolamento non ha come effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici enunciati all'articolo 6.

Articolo 2 – Definizioni

(...)

3 «bene»: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, che secondo l'autorità di emissione è:

a) il provento di un reato, o l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale provento;

(...)

d) passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri di confisca, compresa la confisca in assenza di una condanna definitiva, previste dal diritto dello Stato di emissione in seguito a un procedimento per un reato;

Articolo 19 – Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di confisca

1. L'autorità di esecuzione può decidere di non riconoscere o non dare esecuzione a un provvedimento di confisca solo se:

(...)

h) in situazioni eccezionali sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione del provvedimento di confisca comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa.

Articolo 33 – Mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione contro il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca

1. I soggetti colpiti hanno il diritto di avvalersi di mezzi di impugnazione effettivi nello Stato di esecuzione contro la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione dei provvedimenti di congelamento ai sensi dell'articolo 18 e dei provvedimenti di confisca ai sensi dell'articolo 18 (...)

2. I motivi di merito su cui si basa il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca non possono essere contestati dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di esecuzione. (...)

- 20 Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (in prosieguo: la direttiva 2014/42/UE)

Articolo 8 – Garanzie

(...)

7. Fatte salve la direttiva 2012/13/UE e la direttiva 2013/48/UE, le persone i cui beni sono oggetto del provvedimento di confisca hanno diritto a un avvocato durante l'intero procedimento di confisca, al fine di esercitare i propri diritti relativamente all'identificazione dei beni strumentali e dei proventi. Le persone interessate sono informate di tale diritto. (...)

VI. Illustrazione delle ragioni del rinvio pregiudiziale:

- 21 Il Visoki kazneni sud Republike Hrvatske (Corte d'appello penale della Repubblica di Croazia) statuisce sugli appelli proposti avverso la sentenza pronunciata in primo grado dallo Županijski sud u Zagrebu (Tribunale distrettuale di Zagabria) che ha riconosciuto il provvedimento di confisca dell'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor). La legge non prevede l'esistenza di un ricorso giurisdizionale di diritto interno avverso le decisioni del Visoki kazneni sud Republike Hrvatske (Corte d'appello penale della Repubblica di Croazia), pertanto, ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 3, TFUE, tale giudice, tenuto conto dei dubbi sussistenti in merito all'interpretazione del regolamento 2018/1805, è tenuto a sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea (v. sentenza della Corte di giustizia, Grande Sezione, del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C-561/19, EU:C:2021:799).
- 22 Innanzitutto è opportuno precisare che la Repubblica di Croazia, oltre al certificato di confisca, richiede anche il provvedimento di confisca originale (articolo 14, comma 2, del regolamento 2018/1805), che in questo caso specifico è rappresentato dalle sentenze dell'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) e del Višje sodišče (Corte suprema). Tali sentenze sono state notificate a questo giudice (e alla società D., di cui si parlerà più avanti) solo nelle parti che l'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha ritenuto rilevanti per il presente procedimento, vale a dire l'introduzione e il dispositivo (pagine 1-4), parte della motivazione (pagine 63-71) e le indicazioni in merito ai mezzi di impugnazione (pagine 71-72) della sentenza dell'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) nonché l'introduzione e il dispositivo della sentenza del Višje sodišče (Corte suprema).

22.1 Dai documenti così forniti si può concludere che l'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha avviato un procedimento penale contro quattro imputati ⁷ per il reato di abuso di funzione e di potere, commesso nel 2007. La descrizione dei fatti contenuta nella sentenza, per i quali gli imputati sono stati assolti, non effettua un benché minimo riferimento alle azioni della L.Z., mentre non è stata fornita la motivazione relativa a quella parte della sentenza. Inoltre, quattro imputati hanno partecipato a tale procedimento penale, nell'ambito del quale sono stati portati a conoscenza dell'atto d'accusa e sono stati posti in condizione di contestarlo, con il patrocinio di avvocati, e sono infine stati assolti dall'accusa stessa. L'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) motivando l'assoluzione, si è occupato, tra l'altro, di fatti successivi al 2007, in particolare di fatti avvenuti nel 2013, ai quali non hanno più partecipato i quattro imputati, bensì altre persone ⁸. Tale motivazione è alla base dell'emissione del provvedimento di confisca.

23 Nel caso di specie, il provvedimento di confisca è quindi fondato su una sentenza di assoluzione.

23.1 Pertanto, la prima questione che si è posta è stata se la nozione di «procedimento per un reato che può dar luogo alla confisca di beni anche in assenza di una condanna», ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento 2018/1805, comprenda anche un procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione.

24 In caso di risposta affermativa alla prima questione, il Visoki kazneni sud Republike Hrvatske (Corte d'appello penale della Repubblica di Croazia) nutre ulteriori dubbi.

25 Infatti, il procedimento in oggetto ha dato luogo ad una sentenza di assoluzione, accompagnata da un provvedimento di confisca, che si basa su constatazioni contenute nella motivazione e relative alla commissione di un diverso reato da parte di autori diversi dagli imputati. Si tratta inoltre di una causa penale e non di una questione di natura civile quale quella di cui al procedimento principale nella causa C-234/18 (sentenza della Corte del 19 marzo 2020, «Agro In 2001», C-234/18, EU:C:2020:221).

25.1 Secondo lo Zakon o kaznenom postupku (codice di procedura penale croato), la confisca dei proventi è disposta nella sentenza di condanna o nella sentenza che accerta che l'imputato ha commesso l'atto illecito oggetto dell'imputazione nei procedimenti *in rem*. Orbene, siffatti procedimenti si svolgono su istanza di un richiedente autorizzato e il dispositivo della sentenza definisce le caratteristiche dell'atto che ha generato il provento, mentre i soggetti nei cui confronti è prospettata la confisca dei proventi possono partecipare al

⁷ Imputati: (...)

⁸ Altre persone: (...)

procedimento e contestarne tutti gli elementi, tanto quelli relativi all'atto stesso quanto quelli da cui dipende la confisca dei proventi. Essi hanno altresì diritto ad essere rappresentati.

25.2 Indipendentemente da quanto sopra, il giudice del rinvio ha altresì considerato gli obiettivi soggiacenti all'adozione del regolamento 2018/1805, in termini di agevolazione del riconoscimento reciproco e dell'esecuzione dei provvedimenti di confisca, e in particolare il considerando 13 del regolamento stesso, secondo il quale non vi è alcun ostacolo al riconoscimento dei provvedimenti che non esistono nell'ordinamento dello Stato di esecuzione.

25.3 Inoltre, il Visoki kazneni sud Republike Hrvatske (Corte d'appello penale della Repubblica di Croazia) ha tenuto conto anche della direttiva 2014/42/UE, che, con l'adozione di norme minime, mira a ravvicinare i regimi degli Stati membri in materia di congelamento e confisca dei beni, favorendo così la fiducia reciproca e un'efficace cooperazione transfrontaliera. Pertanto, secondo tale direttiva, nel cui ambito rientra il riciclaggio di denaro, la confisca di proventi da reato avviene in base a una condanna penale definitiva (articolo 4, paragrafo 1) o in base a un procedimento specifico a seguito dell'impossibilità di portare a termine un procedimento penale, nei casi in cui tale impossibilità risulti da malattia o da fuga dell'indagato o imputato (articolo 4, paragrafo 2). In tal senso, è comprensibile che la direttiva preveda norme minime e che le singole disposizioni nazionali possano prevedere un quadro più ampio di quello della direttiva.

25.4 Nel caso di specie, infatti, dalla motivazione risulta che una delle persone che, secondo la motivazione della sentenza dell'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor), erano coinvolte nel reato di pregiudizio ai creditori, il sig. J.T., è nel frattempo deceduto. Tuttavia detto giudice non afferma neppure che tale persona sia stata l'autrice del reato. Del resto, non vi sono elementi di questo tipo neppure per quanto riguarda le restanti persone (sig. T.V. e sig. D. K.), mentre il sig. D. R., secondo la motivazione della sentenza, è stato sentito come teste. Inoltre, l'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) indica espressamente nella sentenza che, per quanto riguarda il reato di pregiudizio ai creditori, è stato svolto un procedimento penale preliminare (senza chiarire nei confronti di quali indagati), ma da esso non è scaturita alcuna imputazione per tali fatti.

25.5 In proposito occorre rilevare che anche nel dispositivo della sentenza dell'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) mancano dati relativi agli autori e alla descrizione del reato sul quale detto giudice ha fondato il provvedimento di confisca.

25.5.1. A tal riguardo, il giudice del rinvio ha tenuto conto anche della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea pubblicata al momento della stesura della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il 12 ottobre 2023, Inter-Consulting, (C-726/21, EU:C:2023:764), che riguarda certamente altre fonti del diritto dell'Unione, ma in cui la Corte ha fatto riferimento all'importanza non solo

del dispositivo della decisione, ma altresì dei fatti invocati nella motivazione, di quelli che sono stati oggetto del procedimento istruttorio nonché di qualsiasi altra informazione pertinente.

25.5.2. Si trattava però in quel caso dell'applicazione del principio *ne bis in idem*, cioè della fiducia degli Stati membri nei confronti dei rispettivi ordinamenti penali, per cui ciascuno di essi accetta l'applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri, anche quando il ricorso al proprio diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse. Tutto ciò allo scopo di evitare, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che una persona giudicata con sentenza definitiva venga perseguita per gli stessi fatti. Pertanto, secondo il giudice del rinvio, l'insieme dei fatti noti alle autorità (responsabili dell'azione penale) di uno Stato è sfociato, in quanto tale, in una sentenza definitiva, su cui si fonda, quindi, il divieto di *bis in idem*.

25.5.3. Orbene, a differenza di quella causa, il problema essenziale nella causa in esame è l'assenza di un'accusa, cioè di una richiesta di accertamento fattuale concernente gli elementi dei reati e degli autori gli stessi, su cui il giudice fonda il provvedimento di confisca, aspetto che poi incide logicamente sulla portata dell'esame della causa e sulla prevedibilità di tale portata per i soggetti partecipanti al procedimento, tanto più che l'istanza formale di confisca delle azioni è stata formulata solo nella requisitoria finale.

25.6 Alla luce di quanto precede, presupponendo che la risposta alla prima questione sia affermativa, si pone la questione se l'espressione «procedimento per un reato che può dar luogo alla confisca di beni anche in assenza di una condanna», ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento 2018/1805, ricomprenda un procedimento penale conclusosi con una sentenza di assoluzione accompagnata da un provvedimento di confisca di beni quali proventi illeciti derivanti da un reato diverso da quello per il quale è stata pronunciata l'assoluzione, e al quale non hanno preso parte gli imputati, bensì persone contro cui non è stata mossa alcuna accusa.

26 Qualora anche la risposta a tale questione fosse affermativa, al giudice del rinvio si porrebbe altresì il problema del rispetto dei diritti sanciti dalla Carta nel procedimento sfociato nell'emissione del provvedimento di confisca, problema sollevato dall'appellante D.

26.1 Al riguardo va detto che il Visoki kazneni sud Republike Hrvatske (Corte d'appello penale della Repubblica di Croazia) riconosce l'importanza del principio del reciproco riconoscimento quale fondamento della cooperazione giudiziaria e, in tal senso, delle disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento 2018/1805, secondo il quale i motivi di merito su cui si basa il provvedimento di confisca non possono essere contestati dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di esecuzione.

26.2 Nel contempo, tuttavia, il giudice del rinvio tiene conto altresì delle garanzie procedurali che discendono dalla direttiva 2014/42, come interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza pronunciata il 21 ottobre 2021, nelle cause riunite C-845/19 e C-863/19 (Okrazhna prokuratura – Varna, EU:C:2021:864).

26.3 Quanto sopra viene evidenziato nel contesto dei dubbi in ordine all'importanza del principio del reciproco riconoscimento, atteso che, secondo l'articolo 19 del regolamento 2018/1805, il rifiuto del provvedimento di confisca a causa della violazione di un diritto previsto dalla Carta può verificarsi solo in situazioni eccezionali.

27 Invero, nella motivazione della sentenza l'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) precisa che i «fatti verificatisi diversi anni dopo non possono dar luogo ad una sentenza di condanna», per occuparsi poi, in un secondo tempo, di eventi nei quali è provata la commissione dei reati di pregiudizio ai creditori e di riciclaggio di denaro, nei quali tuttavia sono implicate altre persone.

27.1 Ne emerge, inoltre, che il reato di pregiudizio ai creditori era stato oggetto di un procedimento penale preliminare, il quale però non è sfociato in un atto di accusa.

27.2 Nel caso di specie, il responsabile della società D., in quanto beneficiaria dei proventi illecitamente ottenuti, ha partecipato ad un'udienza. Sebbene l'appellante D. sostenga che in quella occasione il sig. [Z.Z.] è stato interrogato come testimone, il che resta da verificare, egli è stato comunque informato della possibilità di confisca delle azioni nonché della possibilità di produrre prove e porre domande nell'ambito del procedimento. Ne emerge che in quell'occasione il sig. [Z.Z.] non è stato informato del diritto a un avvocato durante l'intero procedimento di confisca, relativamente all'identificazione dei proventi, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2014/42/UE (v. sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2021, Okrazhna prokuratura - Varna, C-845/19 e C-863/19, EU:C:2021:864).

27.3 Inoltre, alla data della sua partecipazione all'udienza del 27 gennaio 2020, non era ancora stata formulata alcuna richiesta di confisca, dal momento che il pubblico ministero ha proceduto a tale richiesta, come indicato nel certificato di confisca, solo nella requisitoria finale, nel maggio 2020. Il giudice ha quindi condotto l'udienza sulla base dell'atto d'accusa del 2017, e, nel corso del procedimento, anche il sig. D. R., (dirigente della società D. fino al 2 luglio 2018) è stato interrogato in qualità di teste.

27.4 Risulta quindi che la partecipazione della società D. al procedimento, che presuppone la conoscenza dell'oggetto del procedimento e le conseguenze che ne possono derivare, è consistita nel fatto che le azioni sono state sottoposte a misure cautelari conservative nell'ambito del procedimento a carico dei quattro imputati (che saranno poi assolti dall'accusa), nel fatto che detta società ha interposto

appello, tramite un avvocato, avverso la sentenza dello Županijski sud u Zagrebu (Tribunale distrettuale di Zagabria), sentenza che ha riconosciuto il provvedimento di congelamento (eseguito mediante misure cautelari nel procedimento a carico dei quattro imputati), nel fatto che nel procedimento a carico dei quattro imputati il rappresentante della società è stato avvertito dal tribunale della possibilità di confisca delle azioni, di porre domande e di produrre prove, e ciò ancor prima che il pubblico ministero formulasse formalmente l'istanza di confisca.

27.5 Dal fascicolo risulta inoltre che solo alcuni estratti della sentenza dell'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) sono stati notificati alla società D., in quanto soggetto colpito dal provvedimento, vale a dire in quanto beneficiaria di proventi illeciti, mentre, secondo il punto di vista del giudice del rinvio, la sentenza completa è un documento essenziale (v., in tal senso, articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

27.6 Infine, occorre altresì rilevare che l'Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) ha affermato di aver notificato (estratti) della sentenza alla società D., la quale non ha interposto appello avverso tale sentenza. Per contro, la società D. asserisce di non aver ricevuto tale sentenza e propone di produrre prove in tal senso (produzione di un attestato di notifica e di una perizia grafologica), il che solleva parimenti la questione della portata della verifica e della consultazione dell'autorità emanante, nel contesto dell'importanza del principio del riconoscimento reciproco e delle disposizioni dell'articolo 33 del regolamento 2018/1805, secondo cui i motivi di merito su cui si basa il provvedimento di confisca non possono essere contestati dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di esecuzione.

In conseguenza di quanto sopra, il Visoki kazneni sud Republike Hrvatske (Corte d'appello penale della Repubblica di Croazia) si pone la questione se sia in contrasto con l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento 2018/1805 e con l'articolo 47 della Carta il riconoscimento di un provvedimento di confisca emanato nell'ambito di un procedimento penale, in cui il soggetto colpito, ai sensi dell'articolo 2, punto 10, del regolamento 2018/1805:

- non è stato convocato a partecipare a tutte le fasi del procedimento penale;
- non è stato informato del diritto di avvalersi di un avvocato durante l'intero procedimento;
- non ha ricevuto il testo integrale della sentenza contenente il provvedimento di confisca in una lingua a lui comprensibile, ma solo estratti di tale sentenza, e non ha impugnato la sentenza così notificata.

VII Domanda di pronuncia pregiudiziale interpretativa:

I. Se la nozione di «procedimento per un reato che può dar luogo alla confisca di beni anche in assenza di una condanna», ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento 2018/1805, comprenda altresì un procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione.

II. Se la nozione di «procedimento per un reato che può dar luogo alla confisca di beni anche in assenza di una condanna», ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento 2018/1805, comprenda altresì un procedimento penale conclusosi con una sentenza di assoluzione accompagnata da un provvedimento di confisca di beni quali proventi illeciti derivanti da un reato diverso da quello per il quale è stata pronunciata l'assoluzione, e al quale non hanno preso parte gli imputati, bensì persone contro cui non è stato formulato alcun atto d'accusa.

III. Se si ponga in contrasto con il regolamento 2018/1805, con l'articolo 1, paragrafo 2 del medesimo e con l'articolo 47 della Carta, il riconoscimento di un provvedimento di confisca disposto nell'ambito di un procedimento penale, in cui il soggetto colpito, ai sensi dell'articolo 2, punto 10, del regolamento 2018/1805:

- non è stato convocato a partecipare a tutte le fasi del procedimento penale;
- non è stato informato del diritto di avvalersi di un avvocato durante l'intero procedimento;
- non ha ricevuto il testo integrale della sentenza contenente il provvedimento di confisca in una lingua a lui comprensibile, ma solo estratti di tale sentenza, e non ha impugnato la sentenza così notificata.

Zagabria, 4 ottobre 2023

(omissis)